

P.P. n. 31914/06 R.G. N. R.
P.P. n. 2709/05 R.G. Dib.
n. 18724 Sent.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della 7^a Sezione Penale dott. ANNA MARIA PANITARO

Alla pubblica udienza del 13-10-10 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale

OMISSIS

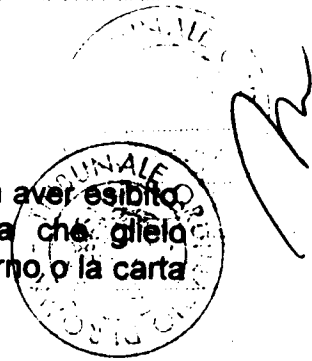
CONTRO

et ROMANIA il 1-6-88
libero, continuato

IMPUTATO

della contravvenzione di cui all'art. 6 comma 3, D. L. vo n. 286/1998 per non aver esibito senza giustificato motivo, agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che glielo richiedevano, un documento di identificazione ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

In Roma il 3/7/2006



CONCLUSIONI.

Il PM = assoluzione perché il fatto non sussiste
Il dif. = non esiste.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione emesso dal P.M. in sede il 16.3.2009, OMISSIS veniva rinviata a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Roma per rispondere del reato ascritte in rubrica, venendo dichiarata contumace.

Aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove e su consenso delle parti il Tribunale disponeva l'acquisizione dell'annotazione di servizio contenuta negli atti delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 431 comma 2 c.p.p.. Le parti concordemente rinunciavano all'audizione dei testi indicati in lista.

Dichiarata l'utilizzabilità degli atti, il Pubblico Ministero e la Difesa precisavano le conclusioni indicate in epigrafe.

Osserva il Tribunale che in materia di mancata esibizione del "*documento di identificazione e del permesso di soggiorno*" da parte del cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato agli Ufficiali e Agenti di P.S. che ne facciano richiesta deve farsi applicazione dei principi desumibili dalle disposizioni che hanno modificato la disciplina dell'art. 6 comma 3 D.L.vo 286/98 (art. 1 comma 22 lett. h) della Legge n. 94/02009) e che hanno introdotto il reato di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art. 10 bis dello stesso decreto, secondo cui è ora previsto per i cittadini stranieri l'obbligo di documentare la propria identità e la propria regolarità sul territorio dello Stato: per tali ragioni ritiene il Tribunale che il mancato possesso di documenti che attestino la sua regolarità sul territorio costituisce per il clandestino un motivo che giustifica l'omessa esibizione.

In punto di fatto è emerso che durante un controllo da parte dei CC. della Stazione di Roma Nuovo Salario, alla cittadina extracomunitaria OMISSIS successivamente identificata mediante foto segnalamento, veniva richiesta l'esibizione di un documento di identificazione e del permesso di soggiorno, per effettuare la sua identificazione e accertare la sua regolarità sul territorio dello Stato e la stessa, senza giustificato motivo, non vi ottemperava, dichiarando di esserne sprovvista.

Viene dunque contestato a OMISSIS il reato di cui all'art. 6, comma 3 D.L.vo 286/98 per non aver ottemperato alla richiesta di esibizione dei suddetti documenti, senza giustificato motivo.

Tale reato si configura quando un cittadino straniero non osservi l'ordine di esibizione di un documento di identificazione e del permesso di soggiorno "senza giustificato motivo": nel caso in esame la mancata esibizione da parte del cittadino extracomunitario irregolare del permesso di soggiorno appare, in virtù delle considerazioni sopra svolte, giustificata dal suo stato di clandestino.

Considerato che, per le ragioni sopra esposte, non si ritiene configurabile l'ipotesi criminosa sanzionata dall'art. 6, comma 3 D.L.vo 286/98, OMISSE deve essere assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Segue dispositivo.

Roma, lì 13 ottobre 2010.

Il Giudice Monocratico
Annunziata Planitario

N. R.G.R.N.

N.

R.G..

TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica

DISPOSITIVO DI SENTENZA
(artt.544 e ss. e 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, e nella persona del Giudice dott.ssa Annamaria Planitario, alla pubblica udienza del **13.10.2010** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.;

assolve . dal reato a lei ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.;

fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, li 13 ottobre 2010.

Il Giudice Monocratico
Annamaria Planitario

